



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 11/01/2016

Prot. n. 13350/USG

Responsabile del procedimento: Funz. amm. vo Dott.ssa M.C. Scalia
e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: Pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

E mail

dirigenti@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti

segreteriasindaco@comune.palermo.it

e. p.c.

Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.palermo.it

s.orlando@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio
Comunale

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

Al Collegio dei revisori dei conti

Con riferimento all'argomento in epigrafe, si reputa utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL. quanto deliberato al riguardo dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Campania con la pronuncia n. 236 del 18 novembre 2015.

Interrogato ad esprimere un parere in ordine alla procedura da seguire in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio *ex art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “nel caso in cui nel bilancio di previsione siano state prudenzialmente allocate le risorse finanziarie per farvi fronte”*, anche il Collegio campano, menzionando al riguardo, fra l'altro, il consolidato orientamento della magistratura contabile siciliana¹, ha ribadito l'obbligo, in presenza di sentenze esecutive, *“di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali*, non essendo consentito all'ente locale, in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica per le sentenze esecutive, discostarsi dalle prescrizioni letterali dell'art.194 TUEL.

Analogo divieto vige per l'eventuale previsione in bilancio di uno specifico stanziamento per liti, arbitraggi, transazioni e quant'altro, atteso che *“le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale [...] si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatori, atti che, com’è noto, transitano necessariamente anch’essi attraverso l’atto programmatico generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione. Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, l’attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi,*

¹ Cfr. Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione siciliana – Deliberazione n. 55 del 02/04/2014; Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione siciliana – Deliberazione n. 80 del 22/01/2015; Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione siciliana – Deliberazione n. 177 del 23/04/2015;

inevitabilmente consequenziale rispetto alla decisione dell'Organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa. La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all'attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale”.

La Corte campana ritiene, infine che le superiori considerazioni valgano altresì per i debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 194 del TUEL, in ordine alla “*acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*” i quali “*richiedono e presuppongono una previa valutazione, specifica e concreta, da parte del Consiglio comunale, con possibili ricadute anche nella materia della responsabilità personale dei contraenti*”.

Quanto sopra si rappresenta anche ai fini delle opportune valutazioni di competenza.

Distinti saluti

*Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua*